APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 24 FEBBRAIO 1940, RELATIVE AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED ALLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO

Art. 8 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)

1. Gli animali di ogni specie condotti dal territorio di una delle Parti contraenti al pascolo di lunga durata (alpeggio o svernatura) nel territorio dell'altra Parte, saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da ogni diritto di entrata o di uscita, purche' siano fatti, ritornare entro un termine da fissarsi preventivamente e che, in ogni caso, non potra' sorpassare i sei mesi.

2. La esenzione dai diritti di entrata e di uscita sara' estesa ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante il pascolo o lo svernamento, e cioe':

a) ai piccoli partoriti durante il tempo dell'alpeggio o dello svernamento;

b) al formaggio ed al burro nei limiti delle quantita' che normalmente sono prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre la linea di frontiera.

3. La esenzione per il burro e per il formaggio sara' accordata, nei limiti di quantita' di cui al n. 2 lettera b), tanto nel caso che questi prodotti fossero importati ed esportati durante il periodo dell'alpeggio o dello svernamento quanto nel caso che fossero importati ed esportati dopo il ritorno del bestiame, purche', in questo secondo caso, non siano trascorse piu' di quattro settimane dal giorno del ritorno.

4. Le dogane delle Parti contraenti avranno facolta' di prescrivere che la reimportazione e la riesportazione degli animali sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione. La garanzia data da un proprietario di terreni meritevole di fiducia sara' ritenuta sufficiente.

5. Alle stesse condizioni sara' reciprocamente accordata la esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita per le api trasportate da una all'altra zona di frontiera per un temporaneo soggiorno e per il miele ed i nuovi alveari con giovani sciami di api ottenuti durante detto soggiorno.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando
Estremi	Legge 30 maggio 1940, n. 835
Partizione	Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-stipulate-in-roma-fra-l-italia-e-la/convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it